

ISTITUTO COMPRENSIVO

Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

di **LA LOGGIA**

**REGOLAMENTO del
CONSIGLIO D'ISTITUTO**

Sommario

SOMMARIO.....	2
1 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2 PRINCIPI GENERALI	3
3 CONSIGLIO DI ISTITUTO	4
3.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO	4
3.2 DURATA.....	4
3.3 RIUNIONI	4
3.4 FUNZIONI.....	4
3.5 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO.....	6
3.6 DECADENZA (ART. 38 D.L.VO 297/94; ART. 51 O.M. 215/91).....	6
3.7 SURROGA DEI CONSIGLIERI (ART. 35 DEL D.L.VO 297/94 E ART. 53 DELL’O.M. 215/91)	6
3.8 FUNZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA	7
3.9 VOTAZIONE	7
3.10 PRINCIPALI COMPETENZE RELATIVE ALL’ATTIVITA’ CONTABILE/FINANZIARIA.....	8
3.11 COMPITI DEL PRESIDENTE	9
3.12 PRIMA SEDUTA.....	9
3.13 SCADENZE FISSE CONSIGLIO D’ISTITUTO	10
3.14 COMMISSIONI DI LAVORO DEL CONSIGLIO	10
3.15 ART. 17 - INTERVENTO DI ESPERTI	10
4 VERBALI (APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE)	11
5 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	11
<i>ALLEGATO A - NOTE ESPLICATIVE SINTETICHE DI CHIARIMENTO CIRCA LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ELEZIONI E DEL CALCOLO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONSIGLIERI.</i>	<i>12</i>
6 <i>COMMISSIONE ELETTORALE</i>	<i>12</i>
6.1 <i>ELEZIONI</i>	<i>12</i>
6.2 <i>CALCOLO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONSIGLIERI.....</i>	<i>12</i>
6.3 <i>CONTESTAZIONI</i>	<i>13</i>
6.4 <i>INCOMPATIBILITA’ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA’ (ART. 16 O.M. 215/91).....</i>	<i>13</i>

1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” agli Articoli 8,10, 37, 42 D.L.vo 297/94, le “Istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici d'istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici” agli Art. 1-3 del D.I. 28 maggio 1975, la Circolare Ministeriale C.M. 105/75 del 16 Aprile 1975 agli Art. 9-11 circa “L'applicazione del regolamento tipo nelle more dell'adozione del regolamento interno”, l'O.M. 215/91, “Elezione degli organi collegiali a livello istituto” agli Art. 48-53, la L. 107/15 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, regolamentano di fatto tutte le attività, le funzioni e l'operato del Consiglio d'Istituto.

Resta inteso che per tutti gli aspetti non contemplati nel presente Regolamento, si farà riferimento alle disposizioni vigenti.

2 PRINCIPI GENERALI

Gli indirizzi generali indicati dal Consiglio d'Istituto rappresentano un insieme di indicazioni che fanno riferimento all'esigenza di accomunare tutte le componenti (personale scolastico, alunni, genitori) verso alcuni valori di riferimento, principi fondamentali, significati condivisi nella programmazione dell'offerta formativa della scuola, nel complesso dell'organizzazione e, soprattutto, nei comportamenti concreti, cioè nella pratica quotidiana del “fare scuola”.

3 CONSIGLIO DI ISTITUTO

3.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo di La Loggia è composto da 19 componenti: Dirigente Scolastico + 8 docenti + 2 ATA + 8 genitori (in quanto la propria popolazione scolastica è superiore a 500 alunni).

Il DSGA non è componente di diritto, ma potrebbe essere eletto nella componente ATA, e partecipa alle sedute su invito del Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico è un consigliere come gli altri anche se membro di diritto, perciò vota ed il suo voto ha lo stesso valore degli altri. Il DSGA non ha diritto di voto tranne nel caso in cui sia stato eletto nella componente ATA.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Istituto, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Il Consiglio di Istituto (qui indicato CdI) è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, tra i rappresentanti dei genitori. Può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente e che ne assumerà le attribuzioni in caso di sua assenza.

Il CdI elegge fra i suoi componenti una Giunta Esecutiva, composta da: 1 docente, 1 ATA e 2 genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA) che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. Se non ne facesse parte, è d'uso che il Presidente sia invitato alle riunioni della Giunta Esecutiva.

3.2 DURATA

Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva rimangono in carica per tre anni scolastici. Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

3.3 RIUNIONI

Le riunioni del Consiglio d'Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni e compatibile con gli impegni di lavoro dei genitori. La convocazione deve essere inviata almeno 5 giorni lavorativi precedenti la seduta, in forma scritta.

Alla riunione del Consiglio d'Istituto possono essere presenti tutte le componenti ed invitate persone esterne, con adeguata motivazione. Resta fermo il diritto di tutto l'elettorato a partecipare alle riunioni, ma senza diritto di intervento.

3.4 FUNZIONI

Il Consiglio di Istituto approva il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola definiti dal

dirigente scolastico. Nel caso in cui NON venga approvato lo stesso verrà rinviato al collegio docenti per un suo adeguamento. Inoltre determina le forme di autofinanziamento.

Delibera il regolamento interno che disciplina la vita di istituto, interviene sulla struttura dell'orario e sulle questioni relative alla privacy. Dà quindi indicazioni e stabilisce i criteri sugli aspetti organizzativi dell'istituto.

Il CdI delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico.

Il Consiglio di Istituto ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- a) adozione del Regolamento dell'Istituto che dovrà fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 297/94;
- b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi, le dotazioni librerie e l'acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- c) adattamento del calendario scolastico regionale alle specifiche esigenze ambientali;
- d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- f) partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di interesse educativo;
- g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dalla scuola.

Inoltre:

1. Esprime parere sull'andamento generale, didattico-educativo ed amministrativo, dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
2. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti del D.Lgs. 297/94.
3. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2-5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/1999 e 105/2001.
4. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
5. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Il Consiglio di Istituto indica, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e/o "per cause di forza maggiore" e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Intersezione di Interclasse o di Classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo.

Spetta al consiglio d'istituto anche sulla base delle proposte del collegio dei docenti definire le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.

3.5 CONVOCAZIONE del CONSIGLIO DI ISTITUTO

È convocato dal Presidente.

Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva (cioè del Dirigente Scolastico) ovvero della maggioranza dei Consiglieri.

3.6 DECADENZA (Art. 38 D.L.vo 297/94; Art. 51 O.M. 215/91)

Decadono dalle cariche elettive i membri dei Consigli di Istituto che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche.

I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio ovvero dalla data di perdita della qualità di studente dei propri figli. Essi possono restare in carica soltanto nell'eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola.

I membri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati.

Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere che nel corso del mandato non intenda più far parte del Consiglio. Devono essere presentate per iscritto oppure in forma orale se vengono date dinanzi al Consiglio e quindi messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo mediante delibera del Consiglio. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può quindi riassumere la carica di consigliere.

3.7 SURROGA DEI CONSIGLIERI (Art. 35 del D.L.vo 297/94 e art. 53 dell'O.M. 215/91)

I Consiglieri, cessati dalla carica per qualsiasi causa (dimissioni, decadenza, perdita dei requisiti), sono sostituiti con il procedimento della surrogazione, cioè si nominano coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste.

I membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina mediante delibera immediatamente esecutiva.

Se è impossibile procedere alla surrogazione perché la lista è esaurita non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.

Pur essendo valida la costituzione del Consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, si dà luogo a elezioni suppletive, indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il Presidente del Consiglio di Istituto.

3.8 FUNZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Prepara l'O.d.G. del Consiglio, tenendo conto delle proposte formulate dal Presidente, dai singoli Consiglieri, dai Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe, dal Collegio dei Docenti e dalle Assemblee dei Genitori.

E' facoltà del Presidente, all'atto della convocazione del Consiglio d'Istituto, inserire altri punti all'O.d.G..

Durante la seduta tale OdG è vincolante, ma si possono inserire nuovi punti se richiesti dai Consiglieri. Le variazioni vanno proposte all'inizio della seduta e devono essere approvate a maggioranza.

Prima della discussione di un argomento all'O.d.G., ogni membro può presentare una mozione all'ordine del giorno per il non svolgimento della discussione (questione pregiudiziale) oppure per il rinvio della discussione (questione sospensiva). Sull'accoglimento della mozione delibera a maggioranza il Consiglio.

Ogni O.d.G. deve prevedere la voce "Varie ed eventuali" che devono essere oggetto di discussione ma non di votazione.

La Giunta è un organo esecutivo; essa controlla la corretta applicazione delle delibere del Consiglio d'Istituto; inoltre, deve essere bene informata sulle varie esigenze della scuola e saperne recepire le varie istanze, ponendosi sempre al servizio del Consiglio.

3.9 VOTAZIONE

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.

La votazione può avvenire:

- a) per alzata di mano;
- b) per appello nominale, con registrazione dei nomi;
- c) per scheda segreta.

La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.

Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

3.10 PRINCIPALI COMPETENZE RELATIVE ALL'ATTIVITA' CONTABILE/FINANZIARIA

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Il Programma Annuale (ex Bilancio Preventivo) di tutte le entrate e le spese previste nell'anno di riferimento, viene predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva, con il parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti, entro il 31 ottobre al Consiglio di Istituto. Il Consiglio di Istituto deve approvarlo con apposita delibera entro il 15 dicembre precedente a quello di riferimento (art.2 D.I. n.44/01). Poiché è tecnicamente difficile predisporre il Programma Annuale entro tali date, è consuetudine deliberare l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto, anche senza il parere dei Revisori dei Conti, entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento. Trascorso tale termine, nel caso il Programma Annuale non venga approvato, il Dirigente Scolastico informa l'U.S.R. di competenza che provvede alla nomina di un Commissario ad acta. La documentazione contabile deve essere consegnata ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta per la necessaria valutazione. Il Programma Annuale approvato deve essere affisso all'albo.

Il Consiglio di Istituto delibera il fondo delle Minute Spese a disposizione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.) per piccoli acquisti possibili anche con l'emissione del solo scontrino fiscale. Una volta esaurito, il fondo può essere reintegrato con apposita delibera del Consiglio di Istituto (art.17 D.I. n.44/01).

Il CdI verifica, entro il 30 giugno, lo stato di attuazione del Programma Annuale nonché le disponibilità finanziarie della scuola. In merito il Dirigente Scolastico deve presentare apposita relazione. Nella stessa seduta il Consiglio può apportare modifiche parziali che si rendessero necessarie (art.6 D.I. n.44/01).

Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative all'adesione a reti di scuole e consorzi; alla partecipazione della scuola ad iniziative che coinvolgono enti pubblici e privati, all'individuazione del limite di spesa del Dirigente Scolastico per acquisti, appalti e forniture che altrimenti sarà di 2.000,00 euro. Inoltre, al Consiglio spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri per la stipula dei contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti (artt. 33-34 D.I. n.44/01).

Il Conto Consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e deve essere approvato entro il 30 aprile dal Consiglio di Istituto previo parere dei Revisori dei Conti. Trascorso tale termine, nel caso il Conto Consuntivo non venga approvato, il Dirigente Scolastico informa l'Ufficio Scolastico Regionale di competenza che provvede alla nomina di un Commissario ad acta. Il Conto Consuntivo approvato deve essere affisso all'albo della scuola.

3.11 COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente convoca il Consiglio di Istituto su richiesta del Dirigente Scolastico, della Giunta Esecutiva, di almeno un terzo dei Consiglieri o di sua iniziativa, e, a sua discrezione, se la richiesta proviene da meno di un terzo dei Consiglieri.

Egli presiede e cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio. Il Presidente affida ad un membro del Consiglio le funzioni di Segretario, per la redazione dei verbali.

In caso di votazioni e di delibere con esito di parità, il voto del Presidente vale doppio. Il Presidente scioglie la seduta in mancanza del numero legale dei Consiglieri; può sospenderla temporaneamente per esaminare delibere e mozioni; è altresì sua facoltà, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, allontanare chiunque, nel pubblico, sia causa di disordine ed eventualmente proseguire la seduta in forma non pubblica.

Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto.

Il presidente del Consiglio di Istituto può essere invitato alle sedute del collegio docenti, se necessario.

3.12 PRIMA SEDUTA

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti, è disposta dal Dirigente scolastico.

Nella prima seduta di insediamento presiede il Dirigente Scolastico che, preso atto della presenza di candidati tra i rappresentanti dei genitori eletti, alla carica di Presidente del Consiglio di Istituto, procederà alla elezione a scrutinio segreto del Presidente e alla elezione dei membri della Giunta Esecutiva (rif. Par. 4.1 Composizione del Consiglio di Istituto).

Può essere eletto anche un vice Presidente che ne fa le veci in caso di assenza del Presidente.

- Elezione del Presidente
- Elezione Giunta Esecutiva

Nell'ODG della prima convocazione, disposta dal Dirigente Scolastico per l'insediamento del nuovo Consiglio di Istituto DEVE essere presente l'invito dei membri del Consiglio d'Istituto uscente che potranno portare documentazione scritta o relazione verbale al fine di agevolare la continuità delle iniziative e dei progetti avviati.

- Invito partecipazione membri CdI uscente

Nella prima seduta di insediamento vengono nominati – eventualmente per sorteggio – n. 2 genitori referenti per le diete speciali e n. 2 genitori referenti per le difficoltà di apprendimento.

I relativi indirizzi e-mail verranno pubblicati sul sito dell'Istituto Comprensivo entro 8 giorni dalla nomina.

- Elezione genitori referenti; difficoltà di apprendimento/diete speciali

3.13 SCADENZE FISSE CONSIGLIO D'ISTITUTO

SCADENZE FISCALI	
Entro 15 Dicembre	Nuovo Programma Annuale
Entro 30 Novembre	Variazioni di bilancio
Entro 15 Febbraio	Approvazione Programma Annuale anno in corso
Entro Giugno	Approvazione Conto Consuntivo anno precedente (solo dopo approvazione dei Revisori dei Conti)
Entro 30 Giugno	Verifica Programma Annuale. Situazione al 30/6
ALTRE SCADENZE	
Entro Ottobre	approvazione Ptof per il triennio successivo
Entro Ottobre/Novembre	Nomina componente genitore classe prima primaria per commissione mensa.
Entro Dicembre	Approvazione Piano gite
Entro Giugno	Calendario scolastico (eventuali proposte di variazione)

3.14 Commissioni di lavoro del Consiglio

Il Consiglio può decidere di costituire, per questioni di particolare rilievo, commissioni di lavoro rappresentative delle varie componenti indipendentemente dall'appartenenza al Consiglio medesimo.

Le commissioni di lavoro hanno compiti di istruttoria e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio.

3.15 Art. 17 - Intervento di esperti

Con propria delibera il Consiglio può chiamare a partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, specialisti o esperti.

4 VERBALI (approvazione, pubblicazione)

Il verbale della seduta, redatto dal Segretario del Consiglio ogni volta nominato, deve essere inviato dal Dirigente Scolastico via e-mail in visione al Presidente entro 10 giorni lavorativi.

Il Presidente, anche avvalendosi, ove lo ritenga, della collaborazione di tutti i Consiglieri in carica, verifica che il verbale trascritto rispecchi fedelmente la seduta del Consiglio ed apporta gli adeguamenti che all'uopo si rendano necessari.

Il Presidente deve successivamente inviare il verbale rivisto al Dirigente Scolastico entro e non oltre 5 giorni lavorativi.

Durante il successivo CdI si può procedere all'approvazione per votazione.

Le delibere del CdI (solo ed esclusivamente il testo della delibera) dovranno essere pubblicate sul sito internet della scuola entro il termine di 8 giorni lavorativi dall'adozione da parte del CdI.

Il responsabile della pubblicazione entro i termini è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA).

Per ogni altro aspetto si rimanda alla normativa di legge vigente.

5 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento e relativo allegato A è approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 24 Ottobre 2016 e pubblicato sul sito del nostro Istituto Comprensivo.

Tutti gli utenti possono proporre, mediante gli Organi Collegiali di rappresentanza, integrazioni e/o modifiche al presente Regolamento.

Le proposte verranno esaminate da un'apposita commissione mista composta da n. 3 docenti scelti dal Dirigente Scolastico e da n. 3 genitori scelti all'interno del Consiglio d'Istituto, prima di essere ammesse al parere del Collegio dei docenti e al Consiglio d'Istituto.

Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica, secondo necessità.

ALLEGATO A - Note esplicative sintetiche di chiarimento circa la regolamentazione delle elezioni e del calcolo per l'assegnazione dei consiglieri ad integrazione del presente regolamento del Consiglio di Istituto.

Per le norme ufficiali per le disposizioni generali dei corpi elettorali si deve fare riferimento all'Ordinanza Ministeriale 215/91, "Elezione degli organi collegiali a livello istituto"

6 COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale è composta da 2 genitori + 2 docenti + 1 ATA designata dal Consiglio di Istituto o dal dirigente che può anche rinnovarla. Viene nominata non oltre il 45° giorno antecedente le elezioni con decreto.

La commissione elettorale redige la lista degli elettori e, ad elezioni ultimate, attribuisce i seggi proclamando gli eletti.

Chi fa parte della commissione elettorale non può essere candidato.

6.1 ELEZIONI

Scadenze temporali delle elezioni (OM 215/91).

Dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le votazioni le liste debbono essere presentate da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale.

Subito dopo le ore 12,00 dello stesso giorno sono affisse all'albo le liste dei candidati.

Dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni possono tenersi le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, sono messi a disposizione appositi spazi per l'affissione ed è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.

Entro il 10° giorno antecedente le votazioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico le richieste per le riunioni.

L'elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci per l'elezione dei propri rappresentanti.

Si vota la lista prescelta e si possono dare fino a due preferenze.

Il personale docente esercita il diritto all'elettorato dei propri rappresentanti e così per il personale ATA, di possono esprimere fino a due preferenze.

I candidati delle liste non possono essere anche scrutatori.

6.2 CALCOLO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONSIGLIERI

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista vengono sommati i risultati ottenuti dalle varie liste e dai vari candidati in tutti i seggi.

Dopodiché si divide la cifra elettorale (cioè la somma dei voti validi) per 1, 2, 3, 4, ecc. sino al numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono i quozienti più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è

attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Esempio:

Lista A 800 voti, Lista B 400 voti, Lista C 300 voti.

dividendo 800, 400 e 300 per 1, 2, 3....8 (fino a 8 perché è il numero di consiglieri necessari per una scuola con più di 500 alunni. Vedi paragrafo 4.1) si ottengono i seguenti numeri:

Lista A: **800** (800/1), **400** (800/2), **266** (800/3), **200** (800/4), **160** (800/5), 133 (800/6), 114 (800/7), 100 (800/8).

Lista B: **400** (400/1), **200** (400/2), 133 (400/3), 100 (400/4), 80 (400/5), 66 (400/6), 57 (400/7), 50 (400/8).

Lista C: **300** (300/1), 150 (300/2), 100 (300/3), 75 (300/4), 60 (300/5), 50 (300/6), 42 (300/7), 37 (300/8)

Se si considerano gli 8 numeri più alti, alla lista A vanno 5 consiglieri, alla lista B vanno 2 consiglieri e alla lista C va 1 consigliere.

I Consiglieri vengono scelti in base alla graduatoria interna alla lista, stabilita dalle singole preferenze ricevute. Le cifre decimali vengono arrotondate per eccesso all'unità.

Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

6.3 CONTESTAZIONI

Qualsiasi ricorso sullo svolgimento delle elezioni e/o degli scrutini va indirizzato alla Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla data di affissione (anche a mezzo sito) degli elenchi di proclamazione degli eletti. La Commissione deve rispondere entro 5 giorni.

6.4 INCOMPATIBILITA' E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' (Art. 16 O.M. 215/91)

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti, ma se sono eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze.

Tuttavia il candidato eletto in più consigli e di istituto, anche se per la stessa componente, non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli.

In sede di emanazione del decreto di nomina, rilevata l'incompatibilità, l'interessato è invitato ad optare per una delle due rappresentanze.